



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

<i>N 35 delibera</i>	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE: AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI 2016/2017.
<i>Data 05-04-2019</i>	

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **cinque** del mese di **aprile** alle ore **16:30**, presso la struttura sita nell'area 0 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Seconda** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

PALOMBINI FILIPPO	SINDACO	P
SANTARELLI ALESSIA	CONSIGLIERE	A
BULZONI MARA	CONSIGLIERE	A
CATENACCI PATRIZIA	CONSIGLIERE	P
CAPRIOTTI FEDERICO	CONSIGLIERE	A
BERARDI ERNESTO	CONSIGLIERE	P
ROSATI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	P
DI MARCO FRANCESCO	CONSIGLIERE	P
POLI LUCA	CONSIGLIERE	P
CAROSI LUIGINA	CONSIGLIERE	P
MARSICOLA AZELIO	Assessore esterno	A
LETTERA VALERIA	Assessore esterno	A

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Signor: **ANTONIO PREITE**

Il Presidente Sig. **FILIPPO PALOMBINI**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Relaziona il Consigliere Catenacci.

Nell'esposizione d atto che con il presente Regolamento è stato previsto un contributo massimo alle attività di € 25.000,00 per la sistemazione di aree esterne.

Segue votazione.

CONSIDERATI i disastrosi terremoti che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito alcune zone dell'Italia centrale ed in particolare tutto il territorio del Comune di Amatrice, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, e provocando lutti e devastazioni;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, nonché i successivi provvedimenti di proroga dello stato d'emergenza;

VISTA l'Ordinanza n. 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"* e le ulteriori successive ordinanze relative agli *"interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTO il Decreto Legge n. 189 del 17 ottobre 2016 *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"* ed i successivi provvedimenti di pari oggetto;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 Novembre 2016 concernente *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA l'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l'iter procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del D.L. n. 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

VISTO il Decreto Legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 *"Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo"*, che specifica in materia di classificazione delle strutture ricettive e regola l'appartenenza ad una o un'altra tipologia secondo l'allegato 1;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti

d'importanza minore (*“de minimis”*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo che in relazione alla disciplina degli aiuti *“de minimis”* erogabili in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli che in particolare all'art. 5, stabilisce che se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *“de minimis”* *“generale”* n. 1407/2013, gli aiuti *“de minimis”* concessi ai sensi del Reg. *“de minimis”* *“agricoltura”* n. 1408/2013 per le attività di produzione agricola possono essere cumulati con aiuti *“de minimis”* concessi per gli altri settori o attività purché non superino il massimale previsto nel Reg. *“de minimis”* *“generale”* n. 1407/2013 e purché sia dimostrabile che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *“de minimis”* concessi sulla base del Reg. *“de minimis”* *“generale”* n. 1407/2013;

VISTO il Regolamento adottato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, che disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della Legge n. 234/2012, il funzionamento del *“Registro Nazionale Aiuti di Stato”*;

CONSIDERATO che intento dell'Amministrazione comunale è mettere in atto ogni azione volta alla repentina riapertura delle attività economiche, al fine di un immediato ripristino degli insediamenti produttivi presenti, prima del sisma, nel territorio del Comune di Amatrice, al fine di scongiurare il rischio di abbandono di questi territori e la conseguente desertificazione economica e sociale delle aree interessate;

DATO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 15.07.2017 è stato approvato il *“Regolamento comunale: azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico -produttive a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016”* - successivamente integrato e modificato con Deliberazioni di C.C. n. 24 del 06.08.2017, n. 28 del 24.09.2017, n. 40 del 19.11.2018 - volto a disciplinare le azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea ai sensi dell'Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario, nel territorio del Comune di Amatrice, delle attività economico-produttive operative alla data del sisma del 24 agosto 2016;

RILEVATO che:

- nel territorio comunale erano presenti al 24 agosto 2016 diverse attività ricettive turistiche che a seguito del sisma hanno subito la distruzione totale delle strutture dove erano ubicate le attività, così come la distruzione delle attrezzature, degli elementi di arredo e degli impianti che sono stati sepolti dai detriti dovuti ai crolli;
- allo stato attuale, sono pervenuti presso l'Ente alcuni Decreti di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'Ordinanza n. 9/2016 relativi alle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- tali attività non erano specificate nelle categorie merceologiche indicate nelle tabelle parametriche allegate ai Regolamenti Comunali *“Azioni di Sostegno”* sopra descritti;

RITENUTO opportuno, pertanto, dare un sostegno alle attività ricettive turistiche che hanno manifestato la volontà di delocalizzare la propria attività nel territorio comunale e hanno avviato l'iter della delocalizzazione temporanea ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione n. 9/2016 s.m.i.;

PRESO ATTO della peculiarità delle attività svolte nonché dei parametri medi di costo al mq, definiti sulla base della categoria merceologica in linea con i fabbisogni delle imprese ricettive turistiche coinvolte nei tragici eventi sismici del 2016, individuati, dall'Associazione Confcommercio con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 05.03.2019, prot. n. 3120 e dalle Associazioni di categoria;

CONSIDERATA, dunque, la necessità di approvare un Regolamento che disciplini le azioni di sostegno poste in essere per il processo di delocalizzazione temporanea delle attività ricettive turistiche, operative nel territorio del Comune di Amatrice al momento degli eventi sismici del 24 agosto 2016, che delocalizzano nel

territorio comunale temporaneamente la propria attività in maniera autonoma, con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 9/2016 del C.S.R.;

VISTA la Legge 241/990;

VISTO l'art. 42 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Per tutto quanto riportato in premessa:

DI EROGARE un contributo straordinario a sostegno delle imprese ricettive turistiche e agriturismi rientranti nel processo di delocalizzazione temporanea, nel territorio del Comune di Amatrice, che delocalizzano temporaneamente la propria attività in maniera autonoma, con le modalità previste dall'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 9/2016 del C.S.R.

DI APPROVARE l'allegato Regolamento comunale *“Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività ricettive turistiche a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016”* composto da 11 articoli, da 1 schema di modulo per la richiesta di contributi straordinari (Allegato A) e da una tabella parametrica (Allegato B), allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, rinviando a tutto quanto in esso regolamentato e contenuto per la disciplina delle suddette azioni di sostegno;

DI DARE ATTO che:

- la somma a disposizione per l'erogazione delle azioni di sostegno disciplinate dal presente Regolamento è pari ad € 500.000,00;
- la copertura finanziaria dei contributi sarà data dalle somme pervenute all'Ente dalle donazioni liberali pervenute al Comune;

DI PRELEVARE dal conto 5050 denominato “amamatriceamala” una somma pari all'importo massimo di euro 500.000,00 da utilizzare per l'erogazione delle azioni di sostegno in oggetto;

DI DISPORRE che il presente Regolamento, come previsto dall'art. 6 dello Statuto comunale, entrerà in vigore *“al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione”*.

DI DARE indirizzo al Settore I – “Affari generali” di procedere, successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, ad apposito avviso per la presentazione delle domande per la richiesta delle suddette azioni di sostegno;

DI DICHIARARE, con votazione favorevole ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to FILIPPO PALOMBINI

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE

Pubblicata il 17-04-2019

Reg. 561

IL VICE SEGRETARIO

F.to ANTONIO PREITE

E' copia conforme all'originale.

li,

IL VICE SEGRETARIO

ANTONIO PREITE

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal 17-04-2019 al 02-05-2019 e che nessun reclamo è stato sporto contro la
medesima.

li,

IL VICE SEGRETARIO

ANTONIO PREITE